



ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

IL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

ACCORDO QUADRO
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E
IL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

IL Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 7, 00185 ,
Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais,
in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Il Comune di San Marco dei Cavoti con sede legale in San Marco dei Cavoti (BN), Piazza della
Rimembranza n. 1, 89029 C.F. n. 00127190627, qui di seguito denominato "Comune", in persona
del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Giovanni Rossi, nato a San Marco dei Cavoti
(BN) il 05.11.1963, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del
Comune.

Premesso che

- il CNR, in base al D.L.vo 31 dicembre 2009 n. 213 e allo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell'8 marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GU del 19 aprile 2011 Serie Generale n. 90, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR promuove le relazioni tra il mondo della ricerca nazionale e internazionale, gli enti locali e il territorio nel quadro della cooperazione e della integrazione europea anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- che in data 21 giugno 2000 con deliberazione n. 194 il CNR ha approvato l'acquisto e la gestione di una collezione privata di orologi da torre di proprietà del sig. Salvatore Ricci ed ha contestualmente sottoscritto, in data 17 novembre 2000, una Convenzione con il Comune di San Marco dei Cavoti finalizzata alla custodia e all'esposizione della collezione di proprietà del CNR;
- il Comune, nella convenzione citata, aveva manifestato la propria disponibilità a continuare ad ospitare la collezione presso i locali ove era allora esposta, nelle more del restauro delle strutture

edilizie site nel centro storico cittadino, destinate ad accogliere in via definitiva, nell'ambito di un progetto di recupero già finanziato, il Museo degli Orologi da Torre;

- il CNR con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177/2007 in data 17 ottobre 2007 ha stabilito di: “avviare una trattativa per trasformare la Convenzione in comodato gratuito della collezione conferito dal CNR al Comune di San Marco dei Cavoti senza oneri per il CNR e, in subordine, ed in mancanza di accordo di avviare le azioni per risolvere la Convenzione”;

- nel frattempo, il Comune avendo restaurato, come da accordi, le strutture edilizie del centro storico ha collocato i meccanismi di orologio di proprietà del CNR in locali adeguati alla fruizione e alla valorizzazione degli stessi;

- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con decreto n. 1170 del 9/121/2011 ha stabilito che “La Collezione di orologi denominata *Orologi da Torre*, è di eccezionale interesse culturale ai sensi degli art. 13 e 14 del Dlgs 42/2004”;

- la passata Convenzione di durata decennale a suo tempo sottoscritta è giunta a naturale scadenza e si ravvisa la necessità di provvedere a regolamentare i rapporti tra il CNR ed il Comune di San Marco dei Cavoti in merito alla gestione, valorizzazione e utilizzazione della collezione d'arte “Orologi da Torre” di proprietà del CNR e a tutt'oggi custodita presso i locali messi a disposizione dal Comune;

- ravvisata la necessità di regolare il rapporto di collaborazione istituzionale tra il CNR e il Comune mediante un nuovo Accordo Quadro;

- considerato che per il CNR il Museo degli Orologi da Torre di San Marco dei Cavoti è equiparato, ad una propria Infrastruttura di ricerca e che pertanto le attività riguardanti la gestione, la valorizzazione e l'utilizzazione della Collezione rientrano tra le competenze della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture – DCSRSI del CNR;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Scopo dell'Accordo

Il CNR e il Comune riconoscono l'interesse a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla fruizione e alla valorizzazione dei meccanismi di orologio di proprietà del CNR presenti nel Museo presso il Comune di San Marco dei Cavoti.

Articolo 2 – Oggetto dell' Accordo

1. Il CNR e il Comune si impegnano reciprocamente per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare al fine di garantire:
 - la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale insito nel Museo degli Orologi da Torre, anche attraverso il coinvolgimento del Museo stesso in network museali tematici a livello sia europeo sia internazionale
 - L'implementazione ulteriore della collezione;
 - Lo sviluppo di attività di studio, ricerca e divulgazione delle informazioni relative ai beni contenuti nel Museo, di proprietà del CNR e di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione;
 - L'organizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni, pubblicazioni scientifiche
2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso specifici progetti di ricerca o iniziative che potranno coinvolgere il CNR, il Comune e altri soggetti pubblici o privati e che saranno oggetto di convenzioni operative di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 - Convenzioni operative

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato paritetico e sottoscritte dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti, la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 4 – Oneri e modalità operative

1. Il CNR concede in comodato d'uso gratuito la collezione di meccanismi di Orologi da Torre di sua proprietà al Comune, che accetta, avendo verificato che le condizioni di custodia, fruizione e valorizzazione del suo patrimonio corrispondono a standard museali di qualità.



2. Il Comune si impegna a porre in essere a propria cura e spese tutti gli interventi e gli adempimenti amministrativi correlati per garantire la custodia degli orologi, la manutenzione e la pulizia del locale individuato come idoneo ad ospitare la “collezione”, i costi relativi al personale impiegato ed i costi cd. “aggiuntivi” per il raggiungimento delle finalità enucleate nel presente Accordo, fermo restando il rispetto delle le prescrizioni di legge in materia e in particolare quanto previsto nel Dlgs 42/2004. Gli oneri relativi a custodia, manutenzione, pulizia, personale e/o altri costi cd. “aggiuntivi” non comporteranno alcun aggravio finanziario per il CNR per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3. Il CNR si impegna a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione tecnico – meccanica ordinaria e straordinaria degli orologi inclusi nella collezione.

4. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per il CNR, ad eccezione di quanto previsto all’art. 4 comma 3 del presente Accordo, ed il Comune garantisce che saranno assicurate al Museo le risorse economiche e finanziarie adeguate a garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti per le strutture, la sicurezza e i servizi al pubblico.

A tale scopo le Parti concordano che gli introiti derivanti dai biglietti venduti al pubblico vengano destinati esclusivamente alla gestione del Museo medesimo.

Articolo 5 – Custodia

1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume la qualità di custode della Collezione, garantendone l’integrità la conservazione, la manutenzione e il restauro;

2. Il Comune si obbliga a conservare e custodire la Collezione con la massima diligenza e cura, e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso scritto del CNR.

Articolo 6 – Assicurazione

Il Comune si accolla l’onere di assicurare la Collezione per furto, danno ed altri rischi derivanti dalla custodia e dalla gestione della stessa.

Articolo 7 – Comitato Paritetico

Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo Quadro, il CNR e il Comune convengono di creare un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti per ciascuna parte, nominati rispettivamente dal Presidente del CNR e dal Sindaco del Comune.

Il Comitato Paritetico elaborerà entro 60 giorni dal suo insediamento sia il “Piano di Sviluppo del Museo degli Orologi da Torre”, sia il “Regolamento del Museo” avvalendosi del supporto del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.

Il Comitato Paritetico esprime un parere vincolante sul piano triennale delle attività elaborato dal Comitato Scientifico.

A tale scopo il Comune dovrà annualmente comunicare al Comitato Paritetico, le previsioni di spesa del proprio Bilancio relative alla collezione ai fini della pianificazione e del monitoraggio delle azioni del Piano di Sviluppo, del Piano triennale delle attività e degli impegni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Accordo Quadro.

Il CNR potrà comunicare annualmente al Comitato Paritetico l’eventuale piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della collezione di orologi.

Articolo 8 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico del Museo sarà composto da quattro esperti nominati d’intesa dalle Parti. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

2. Il Comitato Scientifico del Museo resta in carica per la durata di cinque anni, è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed ha, tra le altre funzioni, i seguenti compiti:

- Pianifica, sentito il Comitato Paritetico, su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e del Comune;
- Coordina la partecipazione del Museo alle attività di cui al successivo art. 9;
- Effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige, in concorso con il Comitato Paritetico, relazioni annuali sul loro andamento ai competenti organi del CNR e Comune;
- Redige un piano annuale delle iniziative per la valorizzazione del Museo;
- Promuove attività e programmi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, tesi a realizzare le finalità del presente accordo.

Articolo 9 – Partecipazioni

1. Il CNR e il Comune potranno partecipare congiuntamente ad attività progettuali di tipo scientifico e di valorizzazione del Patrimonio sia presso organismi e istituzioni nazionali e locali sia presso le istituzioni dell’Unione Europea.



2. I ricercatori e i tecnologi del CNR possono partecipare a programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione del Museo, per lo svolgimento di attività di ricerca e di studio sotto il coordinamento del Comitato Scientifico del Museo.

Articolo 10 – Gestione del personale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Comune assume ogni onere relativo alla gestione del personale addetto al museo, ivi compresa l'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

2. Il Comune esonera espressamente il CNR da ogni responsabilità con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro, con la sola eccezione del personale CNR eventualmente impiegato per l'esecuzione di specifiche attività di ricerca e studio.

3. In applicazione del D.Lgs. 81/2008 "T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro", le Parti concordano che al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività presso gli enti di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è individuato sia nel datore di lavoro della struttura ospitante sia nel datore di lavoro della struttura ospitata. Il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008: di conseguenza le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 nonché gli altri documenti previsti dalla normativa vigente in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza dei lavoratori per consentire al Datore di lavoro di conoscere i rischi a cui sono sottoposti i propri lavoratori.

Articolo 11 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 3, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla

base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e del Comune quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 12 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, di volta in volta, per uguale periodo sulla base di espresso accordo scritto tra le Parti.

2. Le Parti potranno recedere dall'Accordo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

3. Qualora il recesso sia motivato dal mancato adempimento, da parte del Comune, degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 6, il CNR si riserva la facoltà di intraprendere ogni iniziativa volta a ottenere il risarcimento dei danni nonché a garantire la tutela della Collezione.

4. Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle parti, non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dalla presente intesa e dalle rispettive Convenzioni Operative.

Articolo 13 – Restituzione della collezione

1. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero al momento della cessazione, il Comune si impegna a restituire la Collezione al CNR, proprietario.

2. Il CNR, si riserva comunque di richiedere la restituzione immediata della Collezione, senza alcun onere nei confronti del Comune che accetta sin d'ora.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Il CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il Comune si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 15 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Articolo 16 – Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.


San Marco dei Cavoti, 13 luglio 2015

COMUNE

DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Il Sindaco

Dott. Giovanni Rossi




CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE


Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais



INVENTARIO OROLOGI "SAN MARCO DEI CAVOTTI"

| # ETICHETTA MUSEO SAN MARCO DEI CAVOTTI | # PROGRESSIVO | # INVENTARIO CHR | DESCRIZIONE | DATAZIONE | IMMAGINE |
|---|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|
| 1 | 0 | 000.406-1027065-000 | Scappamento a verga | 1731 |  |
| 2 | 1 | 000.406-1027065-001 | Scappamento a verga | 1714 |  |
| 3 | 2 | 000.406-1027065-002 | Scappamento a rinculo | 1926 |  |
| 4 | 3 | 000.406-1027065-003 | Scappamento a verga | 1903 |  |
| 5 | 4 | 000.406-1027065-004 | Scappamento a rinculo | 1910 |  |
| 6 | 5 | 000.406-1027065-005 | Scappamento a fusi | 1854 |  |
| 7 | 6 | 000.406-1027065-006 | Scappamento a verga | 1760 |  |
| 8 | 7 | 000.406-1027065-007 | Scappamento a cheville | 1881 |  |
| 9 | 8 | 000.406-1027065-008 | Scappamento a cheville | inizi dell'Ottocento |  |
| 10 | 9 | 000.406-1027065-009 | Scappamento a verga | sec. XIX |  |
| 11 | 10 | 000.406-1027065-010 | Scappamento a pironi | inizio sec. XX |  |
| 12 | 11 | 000.406-1027065-011 | Scappamento a rinculo | 1913 |  |



| | | | | | |
|----|----|---------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 13 | 12 | 000.406-1027065-012 | Scappamento a verga | prima metà dell'Ottocento |  |
| 14 | 13 | 000.406-1027065-013 | Scappamento a verga | 1795 |  |
| 15 | 14 | 000.406-1027065-014 | Scappamento a rinculo | 1927 |  |
| 16 | 15 | 000.406-1027065-015 | Scappamento a cheville | 1918 |  |
| 17 | 16 | 000.406-1027065-016 | Scappamento a cheville | anni venti del Novecento |  |
| 18 | 17 | 000.406-1027065-017 | Scappamento a rinculo | 1879 |  |
| 19 | 18 | 000.406-1027065-018 | Scappamento a cheville | 1956 |  |
| 20 | 19 | 000.406-1027065-019 | Scappamento a cheville | prima metà del Novecento |  |
| 21 | 20 | 000.406-1027065-020 | Scappamento a cheville | 1922 |  |
| 22 | 21 | 000.406-1027065-021 | Scappamento a rinculo | - |  |
| 23 | 22 | 000.406-1027065-022 | Scappamento a cheville | anni venti del Novecento |  |



| | | | | | |
|----|----|---------------------|------------------------|------------------------------|---|
| 24 | 23 | 000.406-1027065-023 | Scappamento a cheville | anni cinquanta del Novecento |  |
| 25 | 24 | 000.406-1027065-024 | Scappamento a rinculo | 1890 |  |
| 26 | 25 | 000.406-1027065-025 | Scappamento a rinculo | 1902 |  |
| 27 | 26 | 000.406-1027065-026 | Scappamento a cheville | fine dell'Ottocento |  |
| 28 | 27 | 000.406-1027065-027 | Scappamento a cheville | 1970 |  |
| 29 | 28 | 000.406-1027065-028 | Scappamento a cheville | 1933 |  |
| 30 | 29 | 000.406-1027065-029 | Scappamento a cheville | prima metà del Novecento |  |
| 31 | 30 | 000.406-1027065-030 | Scappamento a cheville | anni venti del Novecento |  |
| 32 | 31 | 000.406-1027065-031 | Scappamento a rinculo | anni venti del Novecento |  |
| 33 | 32 | 000.406-1027065-032 | Scappamento a cheville | anni sessanta del Novecento |  |
| 34 | 33 | 000.406-1027065-033 | Scappamento a cheville | circa 1960 |  |
| 35 | 34 | 000.406-1027065-034 | Scappamento a cheville | 1901 |  |
| 36 | 35 | 000.406-1027065-035 | Scappamento a cheville | prima metà del Novecento |  |

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|----|----|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| 37 | 36 | 000.406-1027065-036 | Scappamento a cheville | fine dell'Ottocento |  |
| 38 | 37 | 000.406-1027065-037 | Scappamento a cheville | prima metà del Novecento |  |
| 39 | 38 | 000.406-1027065-038 | Scappamento a pironi | ultimo quarto dell'Ottocento |  |
| 40 | 39 | 000.406-1027065-039 | Scappamento a rinculo | secondo dopoguerra mondiale |  |
| 41 | 40 | 000.406-1027065-040 | Scappamento a rinculo | fine dell'Ottocento |  |
| 42 | 41 | 000.406-1027065-041 | Scappamento a rinculo | 1910 |  |
| 43 | 42 | 000.406-1027065-042 | Scappamento a cheville | dopo gli anni cinquanta del Novecento |  |
| 44 | 43 | 000.406-1027065-043 | Scappamento a cheville | seconda metà del Novecento |  |
| 45 | 44 | 000.406-1027065-044 | Scappamento a pironi | - |  |
| 46 | 45 | 000.406-1027065-045 | Scappamento a cheville | seconda metà sec. XX |  |
| 47 | 46 | 000.406-1027065-046 | Scappamento a cheville | fine '800 |  |
| 48 | 47 | 000.406-1027065-047 | Scappamento a cheville | scorcio dell'Ottocento |  |
| 49 | 48 | 000.406-1027065-048 | Scappamento a cheville | 1950 |  |
| 50 | 49 | 000.406-1027065-049 | Scappamento a rinculo | 1907 |  |

